



*Prefettura di Caltanissetta - Ufficio Territoriale del Governo*

**INTESA**

*tra la*

**Prefettura - Utg di Caltanissetta**

*ed i*

**Comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, S. Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba**

**PER LA LEGALITA' FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NELL'ATTIVITA' URBANISTICO - EDILIZIA**

L'anno duemila diciannove, il giorno 23 del mese di luglio, nella sede della Prefettura di Caltanissetta, il Prefetto Dott.ssa Cosima Di Stani, in rappresentanza della Prefettura di Caltanissetta ed i Sindaci di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, S. Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba.

**PREMESSO**

**CHE** l'organizzazione criminale mafiosa, come hanno evidenziato i recenti provvedimenti, manifesta la tendenza ad affermare la propria presenza nel territorio comunale, richiedendo elevata attenzione ed interventi preventivi preordinati ad impedire infiltrazioni nell'economia legale;

**CHE** è, pertanto, avvertita la necessità di impedire che organizzazioni criminali possano reinvestire i propri illeciti profitti in questo territorio anche attraverso l'infiltrazione nello specifico settore di attività urbanistico-edilizia, considerato ad alto rischio di inquinamento o penetrazione mafiosi;

Comune di Vallelunga Pratameno, Prot. N. 7208 del 23-07-2019 in arrivo, Cat. 99

Prefettura Caltanissetta - Gabinetto - Prot. Uscita N. 0040525 del 23/07/2019

**CHE** è volontà delle parti firmatarie della presente Intesa di legalità assicurare, pur nel rispetto del principio della libertà di mercato, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e trasparenza nel settore dell'urbanistica - edilizia, esercitando pienamente i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e regolarità delle attività;

**CHE** il settore dell'attività urbanistica e dell'edilizia è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata e mafiosa;

**CHE** per contrastare i tentativi di ramificazione delle organizzazioni criminali si richiedono un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;

**CHE** l'attività urbanistico-edilizia appare strettamente connessa alla materia degli appalti, come ha, di recente, evidenziato pure l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ANAC);

**CHE** è stato riscontrato, in ogni caso, come spesso nell'attività edilizia, ancorché di valore modesto o corrispondente ad appalti "sottosoglia", si possano annidare tentativi di infiltrazione mafiosa, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;

**CHE** le parti convengono sull'opportunità di elevare il livello di collaborazione e cooperazione tra la Prefettura ed i Comuni sottoscrittori, promuovendo azioni finalizzate alla prevenzione di infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori dell'urbanistica e dell'edilizia anche privata;

**CHE** il Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, con Circolare n. 11001/119/20(8) del 20 maggio 2014, ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del P.R.G.;

**CHE** in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C), volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, in generale, di indebita interferenza nella gestione pubblica e che, in esito a tale protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;

**CHE** nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture e ed Enti Locali ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo idoneo di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali avuto particolare riguardo al settore dell'urbanistica-edilizia;

**VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'EU, in data 22 luglio n.2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" che ha novellato l'art. 2635 del c.c.;

**VISTA** la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" e successivi interventi di modifica;

**RITENUTO** che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere perseguita mediante l'approvazione del presente accordo di legalità, finalizzato ad estendere le cautele antimafia - peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto - anche all'attività urbanistico-edilizia e all'intera filiera dei richiedenti qualsivoglia titolo abilitativo;

**VISTO** il Codice Antimafia di cui al Decreto Legislativo 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VISTO** il decreto interministeriale del 21 marzo 2017, concernente "Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di coordinamento";

**VISTO** l'art. 25 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

**VISTO** la nota n. 11001/119/7/15/37981 del 5 giugno 2019 del Ministero dell'Interno, con la quale è stato comunicato che non si ravvisano motivi ostativi alla stipula del Protocollo d'Intesa;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
LE PARTI CONVENGONO DI APPROVARE**

I seguenti articoli

**Art. 1 - Finalità**

Le parti convengono di procedere alla sottoscrizione della presente intesa per la legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore dell'attività urbanistica ed edilizia, è finalizzata ad incrementare le misure di contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle relative e correlate procedure.

**Art. 2 - Azioni a tutela della legalità nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia**

I Comuni sottoscrittori nell'ambito del procedimento urbanistico ed edilizio, si impegnano a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia nei seguenti casi:

- per tutti i soggetti privati sottoscrittori delle cosiddette convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione nell'ambito dei piani urbanistici attuativi e dei progetti convenzionati mediante i quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato - a proprie spese - le opere di urbanizzazione primaria ed il verde pubblico ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (cosiddette "opere a scomputo"). Quanto immediatamente precede anche nelle ipotesi che i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.
- per tutte le richieste di Permesso di costruire quando gli interventi superano i 5000 metri cubi;
- per tutti gli interventi edilizi attinenti alle attività produttive ed insediamenti in aree industriali, artigianali, commerciali e, in genere, in tutte le aree destinate ad insediamenti produttivi. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni, permessi comunque finalizzati all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla Ditta di provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
- per una percentuale pari ad almeno il 50% del numero delle SCIA presentate, tramite sorteggio pubblico o informatico, relativamente alle imprese esecutrici e ai soggetti richiedenti il titolo edilizio.
- per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio aventi valore superiore alla soglia dei 5 milioni di euro, ovvero nell'ipotesi che gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione stipulata con il Comune, individuati previo esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica a prescindere dalla circostanza che l'intervento sia di valore inferiore o superiore alla soglia comunitaria (art. 1, comma 2, lett. e), articolo 35 ed art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., come recepito dall'art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 nel testo vigente in Sicilia).
- in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio cosiddette "sotto soglia" (valore compreso tra € 1 e € 5.548.000), in relazione ai quali trova applicazione l'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., come recepito dall'art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 nel testo vigente in Sicilia.

### Articolo 3 - Comunicazione antimafia

Il Comune si impegna ad acquisire, con le modalità previste dalla procedura SICEANT, la comunicazione antimafia per tutte le istanze di Permesso di costruire quando gli interventi sono inferiori ai 5000 metri cubi, relativamente alle imprese esecutrici e ai soggetti richiedenti il titolo edilizio.

### Articolo 4 - Rilascio della documentazione antimafia

Prima di richiedere l'informazione antimafia o di avviare il procedimento per l'acquisizione della comunicazione antimafia il Comune verificherà se la ditta risulti iscritta nelle white list della Prefettura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Nel caso debba essere formulata richiesta in Prefettura, si applicano i termini previsti dall'articolo 92, comma 2, primo e secondo periodo, del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei casi di motivata urgenza, da inserire nel titolo edilizio, si applica il termine previsto dall'articolo 92, comma 3 del sempre citato D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Quando la Prefettura emette la comunicazione ostativa e/o accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa emettendo informativa ostativa, i Comuni sottoscrittori non procedono alla sottoscrizione degli atti di cui al precedente articolo 2, nè al rilascio dei titoli abilitativi provvedendo altresì alla sospensione o revoca della SCIA.

Nel caso in cui la società o l'Impresa nei cui riguardi devono essere rilasciate le comunicazioni e/o informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, i Comuni sottoscrittori inoltreranno la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura di Caltanissetta e segnalando che le stesse vengono acquisite in attuazione del presente Protocollo di legalità.

In ogni momento, nell'esercizio del potere di autotutela, l'Amministrazione può revocare i provvedimenti già concessi ed assentiti, o risolvere gli accordi e le convenzioni già stipulate prima della sottoscrizione del presente protocollo, laddove intervenga un provvedimento interdittivo.

### Articolo 5 - Clausole

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, i Comuni sottoscrittori inseriscono negli schemi degli atti di accordo e delle convenzioni urbanistiche apposite clausole che prevedono che i suddetti atti siano sottoposti a condizione risolutiva qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Per i titoli edilizi nella comunicazione degli adempimenti da effettuarsi da parte del committente per il rilascio o il perfezionamento del titolo, il Comune inserisce apposita clausola con la quale si informa che sono in corso le verifiche antimafia prescritte dal presente Protocollo di legalità.

Il Comune inserisce al tale scopo, nelle convenzioni e nei titoli di cui sopra, apposite clausole espresse.

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 6 - Comitato di gestione del presente Protocollo di legalità

Per l'attuazione del presente Protocollo di legalità viene istituito un Comitato di gestione quale soggetto in cui far convergere i diversi interessi pubblici e privati direttamente coinvolti nella realizzazione delle azioni di cui ai precedenti articoli e assicurare con continuità lo svolgimento delle diverse azioni previste dal presente Protocollo.

Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascun firmatario. La nomina dei referenti potrà avvenire tramite scambio di lettere tra gli Enti firmatari.

Il Comitato di gestione verifica lo sviluppo delle azioni di competenza degli Enti firmatari, segnalando eventuali criticità agli Enti firmatari stessi.

Il Comitato di gestione non prevede costi a carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

#### Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), la stazione appaltante è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della Legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dal D.L. 187/2010, conv. In L. 217/2010. Essa, pertanto, è tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A.

La medesima stazione appaltante provvederà, altresì, a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.

In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o subcontratto.

#### Articolo 8 - Efficacia giuridica del presente Protocollo di legalità

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate nel presente Protocollo di legalità, i Comuni sottoscrittori ne cureranno l'inserimento nelle convenzioni urbanistiche, negli atti di accordo, oltre che nei titoli di cui sopra (PDC) e per la percentuale pari ad almeno il 60% delle SCIA presentate.

In particolare, i Comuni sottoscrittori riporteranno, negli atti di accordo, nelle convenzioni e nei titoli di cui sopra, le summenzionate condizioni le quali dovranno essere rispettate a pena di risoluzione della convenzione e/o revoca del titolo.

La presente Intesa di legalità ha la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata dopo un'attenta valutazione dell'esito di un monitoraggio sull'efficacia delle iniziative intraprese.

Il Prefetto di Caltanissetta

*Cosimo Di Stasio*

Il Sindaco di Acquaviva Platani

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
Sindaco di Bompensiere

Il Sindaco di Butera

Il Sindaco di Caltanissetta

Il Sindaco di Campofranco

Il Sindaco di Delia

Il Sindaco di Gela

*[Handwritten signatures and stamps over horizontal lines]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Comune di Valledlunga Pratameno, Prot. n. 7208 del 23-07-2019 in arrivo, Cat. 99

